

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 1561/AV3 DEL 20/11/2017**

**Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E NON (ALLEGATO II B DEL D.LGS. 163/06) DELLE STRUTTURE DELL'AREA VASTA N.3 DI MACERATA. ESERCIZIO DI OPZIONE DI RINNOVO.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale della medesima;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**SENTITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. **DI DARE ATTO** che con determina del Direttore Generale ASUR n. 751/ASURDG/2017, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, è stata approvata la procedura ad evidenza pubblica espletata disponendo l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Istituto di Vigilanza Picena Srl – Via dell'Aspo, 28 - 63100 Ascoli Piceno (AP) - P.IVA 01105710444 a condizioni tutte, fissate nella documentazione di gara, per la durata di anni 3 (tre), per un importo complessivo pari ad € 524.088,00 + IVA (22%) = € 639.387,36 IVA.
2. **DI RILEVARE** che in conformità al bando di gara ed al punto 9) del dispositivo della determina di indizione n. 167/ASURDG/2017 si prevede, nel senso dettagliato nel documento istruttorio, *“..che l'importo dell'appalto, nel caso di esercizio dell'opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni è pari a € 1.103.760,00 Iva esclusa.”*.
3. **DI PROCEDERE**, per le motivazioni e secondo i presupposti di legittimità e di merito esplicitati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, in legittimo esercizio di opzione di rinnovo dell'affidamento del servizio di vigilanza di cui alla precedente citata aggiudicazione, occorrente alle strutture dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, nei confronti dell'operatore economico Vigile Picena Srl, per un importo complessivo presunto di € 524.088,00 I.V.A. esclusa, (€ 639.387,36 con IVA al 22% inclusa) dandosi atto che detto rinnovo contrattuale, nel senso esplicitato nel medesimo documento istruttorio, viene adottato nel rispetto delle condizioni tecnico – economico - normative di cui alla precedente e citata aggiudicazione ed interviene nei 3 anni successivi alla stipula del contratto iniziale.
4. **DI DISPORRE** che il nuovo contratto con l'operatore economico, sarà stipulato mediante scrittura privata, in forma elettronica in conformità allo schema di contratto approvato con la determina di indizione.

5. DI PREVEDERE che l'avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività amministrative, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito aziendale profilo "amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.
6. DI INDIVIDUARE, coerentemente con la determina 751/ASURDG/2017, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il dott. Massimo Palazzo, in qualità di Direttore Medico del Presidio Unico Ospedaliero dell'Area Vasta n. 3 di Macerata.
7. DI DARE ATTO che la spesa prevista per il contratto triennale decorrente presumibilmente dal 01/12/2017, pari ad € 524.088,00 + IVA (22%) per un totale di € 639.387,36 (IVA inclusa), sarà imputata al conto economico 05.09.01.01.15 – Servizio di Vigilanza come segue:
  - la quota del mese di Dicembre 2017 quantificata in € 23.882,53 + IVA (€ 29.136,69 Iva 22% inclusa) sull'autorizzazione AV3 PROVV n. 16 sub 1/2017;
  - la parte residua pari ad € 500.205,47 + IVA (€ 610.250,67 Iva 22% inclusa) sarà coerente ed economicamente compatibile con i budget che verranno assegnati nei successivi esercizi di bilancio 2018-2019-2020.
8. PRENDERE ATTO che con determina 644/ASURDG del 31/10/2017 il Direttore Generale dell'ASUR ai punti 3, 4 e 5 del dispositivo ha disposto di:
  - *"Dare atto che le procedure relative alle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GURI n.32 del 09/02/2016 devono necessariamente essere espletate dal soggetto aggregatore regionale – SUAM, come peraltro previsto dalla DGRM n. 468 del 9 maggio 2016;*
  - *Dare atto che, in relazione a tali categorie merceologiche, l'ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, dai commi 548 a 550, della L. 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute prot. 20518 del 19.02.2016;*
  - *Delegare ai Direttori di Area Vasta, ai sensi di quanto previsto dall'art.8 bis, comma 5 della L. n. 13/2003 e s.m.i., l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste nel DPCM 24 dicembre 2015, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore e nel rispetto della normativa sopra indicata;"*.
9. DI DARE ATTO, rispettivamente, che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento dell'appalto in argomento, e della ulteriore circostanza secondo cui è in programmazione una procedura di gara da realizzarsi da parte del citato Soggetto Aggregatore.
10. DI STABILIRE, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che l'affidamento di cui al presente provvedimento si intende comunque adottato per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A. mediante apposita clausola di autotutela che consente di recedere prontamente dal contratto qualora siano resi disponibili nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A. o del Soggetto Aggregatore idonei strumenti di acquisizione.
11. DI DARE ATTO che il presente atto:
  - non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informativo, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013;
  - non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 così come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013;

- ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “aggiudicazione definitiva”.

12. DI TRASMETTERE il presente atto:

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii;
- al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge;
- al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, al Servizio Contabilità e Bilancio ed al Direttore dell’esecuzione del contratto.

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3  
*Dr. Alessandro Maccioni*

Per il parere infrascritto:

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO**

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25/05/2017. La spesa per il servizio di vigilanza sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche dei budget che saranno assegnati nei successivi esercizi per gli anni 2018-2019-2020.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione  
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio  
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – MACERATA**

□ Normativa di riferimento

- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “*Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale*”;
- D.Lgs. n.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “*Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)*”;
- Legge 7 agosto 2012, n. 135 “*Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “*L.R. 12/2012 – Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)*”;
- Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1461 del 22/12/2014 “*Individuazione del soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014*”;
- Deliberazione Giunta Regionale n 468 del 9/05/2016 “*Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e relative disposizioni attuative*”;
- D.P.C.M. 24/12/2015 “*Individuazione categorie merceologiche ed elenco oneri informativi*”
- Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n. 20518/2016 in data 19 febbraio 2016;
- Determina n. 644/ASURDG del 31/10/2017 “*Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018-2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all’art. 21, comma 6 del D. Lgs. N.50/2016 e s.m.i.*”

**PREMESSE**

Al fine di garantire le esigenze funzionali dell’ASUR Area Vasta 3 di Macerata la Direzione Generale con determina n.167/ASURDG del 21/03/2014, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati che qui si intendono integralmente richiamati, ha disposto l’avvio di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della direttiva 18/2004, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata (allegato II B ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 163/06) al costo presunto di € 551.880,00.

Il Bando GUUE pubblicato (GU/S S61 103296- 2014-IT) prevedeva espressamente al punto II.2.1) la “*Possibilità di rinnovo per ulteriori 36 (trentasei) mesi nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di esercizio dell’opzione di rinnovo l’importo dell’appalto è pari a €1.103.760,00 al netto di I.V.A.*”.

Tramite il sito dell’ex A.V.C.P. è stato associato il seguente numero di gara 5521037 e Codice Identificativo di Gara (CIG): 5673947130 prevedendo nello specifico la ripetizione di servizi. Per la ripetizione di cui alla presente proposta verrà acquisito il relativo CIG derivato.

Con successiva determina n. 751/ASURDG del 11 novembre 2014, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, è stata approvata la procedura espletata disponendo l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Istituto di Vigilanza Picena Srl – Via dell'Aspo, 28 - 63100 Ascoli Piceno (AP) - P.IVA 01105710444 alle condizioni, fissate nella documentazione di gara, per la durata di anni 3 (tre) e per un importo complessivo pari ad € 524.088,00 + IVA (22%) = € 639.387,36 IVA.

Il contratto discendente dalla procedura di cui sopra prevede una durata triennale ed è stato sottoscritto in data in data 31/01/2015 con avvio in data 01/02/2015 (quindi con scadenza prevista per il 31/01/2018).

### CONSIDERAZIONI IN FATTO

Ciò premesso, secondo le circostanze di legittimità e di merito di seguito commentate, costituisce oggetto del presente documento istruttorio la proposta di procedere a garantire il servizio in oggetto necessario presso l'Area Vasta 3 di Macerata, mediante esercizio della opzione di rinnovo contrattuale a suo tempo espressamente prevista al momento dell'indizione della procedura concorsuale. A tal riguardosi precisa, che detta facoltà di esercizio di opzione di rinnovo contrattuale risulta essere stata espressamente prevista, oltre che al punto n. 10 del dispositivo della determina n. 167/ASURDG del 21 marzo 2014, in cui si stabiliva “... che l'importo dell'appalto, nel caso di esercizio dell'opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni è pari a € 1.103.760,00 IVA esclusa” altresì nella documentazione di gara, approvata in allegato alla citata determina l'opzione di rinnovo veniva espressamente prevista nei seguenti documenti:

- a) bando di gara (al punto II.2.1 nel senso evidenziato in premessa);
- b) relazione tecnica-illustrativa (sezione denominata Calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso viene riportato che “considerata la prevista durata di 36 mesi, con possibilità di esercizio dell'opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi rileva un importo a base d'asta dell'appalto per la durata di 36 mesi pari a € 551.880,00 + IVA come importo a base d'asta e un importo a base d'asta dell'appalto nel caso di esercizio di tutte le opzioni previste è pari a € 1.103.760,00 + IVA”;

Importo Annuo (Iva esclusa)	Importo a base dell'appalto per il periodo di 36 mesi (Iva esclusa)	Importo complessivo dell'esercizio dell'opzione di rinnovo (Iva esclusa)
€ 183.960,00	€ 551.880,00	€ 1.103.760,00

- c) nel capitolato speciale all'art.4 rubricato DURATA E VARIAZIONI DELL'APPALTO viene previsto che “L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre) con opzione di rinnovo per ulteriori 3 (tre), durante i quali l'aggiudicatario sarà obbligato a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali se la Stazione Appaltante non avrà ancora concluso l'iter necessario all'aggiudicazione del contratto per il periodo successivo, fatto comunque salvo l'aggiornamento ex art. 115 del D.Lgs. 163/06”.

Con nota ID 982035[MCPROVV del 15/09/2017 approssimandosi la scadenza del contratto, avuto anche riguardo alla sua capienza economica, è stato richiesto alla Direzione Medico del Presidio la conferma delle effettive necessità in merito al servizio in oggetto.

In tale contesto si segnala che, entro l'importo del contratto stipulato, la spesa ha avuto un andamento economico regolare registrandosi un incremento solo a seguito degli eventi sismici verificatesi nell'ultimo semestre 2016 che hanno determinato la necessità di attivare servizi di vigilanza aggiuntivi presso le strutture di Tolentino e dell'ex Foro Boario di Villapotenza (MC) che fino al mese di novembre 2017 hanno inciso per circa € 17.613,40.

La Direzione Medico Ospedaliera con successive note ID 985038 del 20/09/2017, 1008103|30/10/2017 e nota e-mail del 9/11/2017 avente ad oggetto “R: Servizio Vigilanza-Struttura ospedaliera Civitanova M” (acquisita all’identificativo ID 1015041 del 10/11/2017), anche in esito ad un confronto con la Direzione di Area Vasta, ha riscontrato la necessità di potenziare il Servizio di Vigilanza “che riveste carattere di urgenza” (tenuto anche conto di recenti aggressioni verificatesi verso il personale del Pronto Soccorso sia di Macerata che di Civitanova Marche), prevedendone l’ampliamento alla struttura ospedaliera di Civitanova Marche per un fabbisogno aggiuntivo stimato in (circa) euro 72.790,00 + IVA annui.

In tale quadro si dà atto che nella documentazione di gara è espressamente prevista “..la possibilità di estendere l’appalto nel rispetto dei limiti di durata ed importo, ad altre strutture dell’ASUR Marche”.

Con determina 644/ASURDG del 31/10/2017 il Direttore Generale dell’ASUR ha evidenziato rispettivamente ai punti 3, 4 e 5 del dispositivo quanto segue:

- “.. che le procedure relative alle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GURI n.32 del 09/02/2016 devono necessariamente essere espletate dal soggetto aggregatore regionale – SUAM, come peraltro previsto dalla DGRM n. 468 del 9 maggio 2016;
- .. che, in relazione a tali categorie merceologiche, l’ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, dai commi 548 a 550, della L. 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero della Salute prot. 20518 del 19.02.2016;
- Delegare ai Direttori di Area Vasta, ai sensi di quanto previsto dall’art.8 bis, comma 5 della L. n. 13/2003 e s.m.i., l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste nel DPCM 24 dicembre 2015, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore e nel rispetto della normativa sopra indicata;”

Ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina, si dà atto, del verificarsi, allo stato, dell’inesistenza di una Convenzione CONSIP S.p.A. disponibile per l’approvvigionamento delle forniture in argomento, e della ulteriore circostanza secondo cui (fonte: <https://www.acquistinretepa.it/aggregatori>) per tale servizio è in programmazione una procedura di gara da realizzarsi da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento (Stazione Unica Appaltante della Regione Marche o per brevità SUAM) con attivazione pianificata a partire dal mese di dicembre 2018.

#### PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO

La presente proposta di determina trae i suoi presupposti di legittimità, nel senso sopra già commentato, da quanto in proposito e rispettivamente stabilito, a titolo di legge speciale, da ogni documentazione complementare di gara in tal senso adottata con la citata determina di indizione di gara n.167/ASURDG del 21/03/2014.

Secondo dottrina e giurisprudenza consolidate, la conoscenza in sede di espletamento della competizione concorrenziale della possibilità che il contratto possa essere rinnovato pone tutti i partecipanti alla gara su di un medesimo piano, in quanto tutti egualmente in condizione di tenerne in debito conto in sede di elaborazione della propria offerta (si confrontino, tra le altre, Consiglio di Stato sezione IV n. 1555 del 16.03.2009; Consiglio di Stato sez. VI n. 6194 del 24.11.2011; Consiglio di Stato sez. VI n. 859 del 16.02.2010). La circostanza che il rinnovo contrattuale risulti esplicitamente programmato come facoltà eventuale della Stazione Appaltante negli atti di gara – come nel caso di specie – rende avvertiti tutti i possibili concorrenti, sin dall’inizio, del potenziale sviluppo del rapporto contrattuale, garantendo la parità di condizioni tra gli stessi.

Attraverso l'intervenuto inserimento della facoltà del rinnovo contrattuale nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici concorrenti sono stati posti in condizione di valutare le implicazioni derivanti dal possibile differimento del contratto per il tempo ivi espressamente indicato.

Presupposte le suddette prerogative riservate a titolo di legge speciale alla Stazione Appaltante dalla commentata documentazione complementare di gara adottata con la citata determina n. 167/ASURDG del 21/03/2014, si intendono rappresentare i seguenti ulteriori profili di legittimità di cui alla presente proposta di determina, quali scaturiscono dal nuovo contesto normativo in tema di contratti pubblici.

L'appalto in argomento risulta allo stato individuato nell'ambito delle categorie merceologiche di beni e servizi previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 (\*), per le quali le amministrazioni hanno l'obbligo di ricorrere a CONSIP S.p.A. o ad altro Soggetto Aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di gara.

(\*) *L'articolo 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, stabilisce che "Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A."*

Dandosi atto, rispettivamente, del verificarsi, allo stato, della inesistenza di una Convenzione CONSIP S.p.A. disponibile per l'approvvigionamento del servizio in argomento e della ulteriore circostanza secondo cui per l'affidamento del servizio in oggetto è in programmazione una procedura di gara da realizzarsi da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, che presumibilmente potrebbe essere attiva dal mese di dicembre 2018, la presente proposta di determina, concernente, nel senso sopra commentato, il rinnovo degli esiti di aggiudicazione di cui ai citati provvedimenti n. 167/ASURDG/2014 e n. 751/ASURDG/2014 mediante legittimo esercizio di opzione contrattuale espressamente prevista, risulta conforme alle indicazioni operative di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n. 20518/2016 in data 19 febbraio 2016, secondo la quale, nel senso per esteso ed in stralcio di seguito riportato, si stabilisce, per quanto attinente alla presente specifica fattispecie, che:

*"Nei casi di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate dal DPCM – 24 dicembre 2015 – e per importi che superano le soglie regolate dal DPCM stesso, (...), è obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori di riferimento ovvero alla CONSIP. L'Ente del Servizio Sanitario Nazionale verifica la presenza di iniziative attive (es. convenzioni...) alle quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso CONSIP. In assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che tuttavia – come nel caso di specie – è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie:*

- *Stipula di un "contratto ponte", ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett c) del Codice degli appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;*
- *Stipula di un "contratto ponte", nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett b) del codice degli appalti per la "ripetizione di servizi analoghi", per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;*
- *alla "proroga del contratto" – ovvero, in via analogica nel caso di specie, al rinnovo – "nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di Consip (art. 1, comma 550, Legge di stabilità 2016)".*

A quest'ultimo proposito, ritenuta, nel senso sopra evidenziato, la legittimità della presente proposta di determina, si ritiene ulteriormente dare atto che l'affidamento del servizio in argomento mediante esercizio di opzione di rinnovo espressamente previsto si intende comunque adottato per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A. ed in tale ambito la documentazione di gara contiene fin dall'origine apposita clausola di autotutela che consente di recedere e/o risolvere il contratto qualora siano attivati durante la sua vigenza idonee opzioni del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore per l'affidamento del servizio in argomento.

Con particolare riferimento alla possibilità di recesso/risoluzione nelle ipotesi di disponibilità di Convenzione Consip o del Soggetto Aggregatore la documentazione di gara prevede espressamente all'art. 12 del disciplinare rubricato "Riserve di salvaguardia della Stazione Appaltante" che l'Amministrazione tra l'altro si riserva "la possibilità di recesso qualora:

- i. la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 e alla deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 renda disponibili opzioni di acquisto per l'oggetto dell'appalto;
- ii. il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e s.m.i., renda disponibili opzioni di acquisto per l'oggetto dell'appalto;"

Quanto al merito di cui alla presente proposta di determina, si intende conclusivamente rappresentare che gli esiti del negoziato migliorativo intervenuto, secondo i quali l'operatore economico aggiudicatario del contratto si è manifestato disponibile al rinnovo contrattuale confermando le medesime condizioni tecnico – normative di appalto, riconosce altresì all'Amministrazione (come da nota acquisita al prot. 126759/15/11/2017) una miglioria della tariffa oraria domenicale pari a € 1,00, consentono di rappresentare l'opportunità e la convenienza economica dell'esercizio della citata opzione di rinnovo contrattuale così come prospettata, anche in considerazione della circostanza secondo cui l'operatore economico aggiudicatario ha dimostrato la propria affidabilità eseguendo con correttezza le prestazioni previste nell'esecuzione delle attività richieste.

Il rinnovo in questione risulta coerente:

- con una previsione espressa inserita ad origine della procedura (rinnovo programmato e quantificato nel bando – cfr. art. 9 direttiva 2004/18 e art. 29 D.Lgs. 163/06);
- con le esigenze riscontrate presso l'Area Vasta 3 di Macerata;
- con il fatto che non risultano agli atti comportamenti scorretti o applicazioni di penali a carico dei fornitori;
- con la congruità delle condizioni economiche risultante dall'indagine di mercato espletata;
- con l'esigenza di disporre, ove eventualmente necessario, di clausole di salvaguardia ed autotutela che consentono il recesso anticipato dal contratto in caso di disponibilità di idonee convenzioni Consip o del Soggetto Aggregatore. In tale ambito, si ritiene opportuno valutare i tempi tecnici delle procedure in questione, del loro stato di avanzamento e la complessità di implementazione dei successivi contratti applicativi.

### COMPATIBILITA' ECONOMICA

Quanto alla compatibilità economica del servizio di cui alla presente proposta di determina, si propone che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale adozione del presente provvedimento – quantificati per l'importo complessivo presunto di € 524.088,00 (€ 639.387,36 I.V.A. 22% compresa) – siano imputati al conto economico n. 05.09.01.01.15 – Servizio di Vigilanza del Bilancio ASUR prevedibilmente evolvendosi anche in esito ai fabbisogni riscontrati e nel rispetto del suo valore economico del contratto, come appresso schematizzato:

Periodo Contrattuale per Anno		Strutture oggetto di Vigilanza	mesi	Importo Mensile al netto dell'iva	Importo Totale Iva esclusa	Importo Totale Iva inclusa
01/12/2017	31/12/2017	Struttura Osp. di Macerata	1	€ 14.851,20	€ 23.882,53	€ 29.136,69
		Struttura ex Foro Boario di Villapotenza		€ 2.948,00		
		Struttura Osp. di Civitanova Marche		€ 6.083,33		



01/01/2018	31/12/2018	Struttura Osp. di Macerata	12	€ 14.851,20	€ 251.214,40	€ 306.481,57
		Struttura Osp. di Civitanova Marche		€ 6.083,33		
01/01/2019	31/12/2019	Struttura Osp. di Macerata	10	€ 14.851,20	€ 209.345,33	€ 255.401,31
		Struttura Osp. Civitanova Marche		€ 6.083,33		
01/01/2020	28/02/2020	Struttura Osp. di Macerata	2	€ 14.851,20	€ 39.645,73	€ 48.367,79
		Struttura Osp. di Civitanova Marche		€ 6.083,33		

Tutto ciò premesso, dato atto, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa dell'Area Vasta n. 3 e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio

SI PROPONE al Direttore di Area Vasta n. 3 l'adozione del seguente schema di determina:

- DI DARE ATTO che con determina del Direttore Generale ASUR n. 751/ASURDG/2017, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, è stata approvata la procedura ad evidenza pubblica espletata disponendo l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Istituto di Vigilanza Picena Srl – Via dell'Aspo, 28 - 63100 Ascoli Piceno (AP) - P.IVA 01105710444 a condizioni tutte, fissate nella documentazione di gara, per la durata di anni 3 (tre), per un importo complessivo pari ad € 524.088,00 + IVA (22%) = € 639.387,36 IVA.
- DI RILEVARE che in conformità al bando di gara ed al punto 9) del dispositivo della determina di indizione n. 167/ASURDG/2017 si prevede, nel senso dettagliato nel documento istruttorio, *“..che l'importo dell'appalto, nel caso di esercizio dell'opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni è pari a € 1.103.760,00 Iva esclusa.”*.
- DI PROCEDERE, per le motivazioni e secondo i presupposti di legittimità e di merito esplicitati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, in legittimo esercizio di opzione di rinnovo dell'affidamento del servizio di vigilanza di cui alla precedente citata aggiudicazione, occorrente alle strutture dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, nei confronti dell'operatore economico Vigile Picena Srl, per un importo complessivo presunto di € 524.088,00 I.V.A. esclusa, (€ 639.387,36 con IVA al 22% inclusa) dandosi atto che detto rinnovo contrattuale, nel senso esplicitato nel medesimo documento istruttorio, viene adottato nel rispetto delle condizioni tecnico – economico - normative di cui alla precedente e citata aggiudicazione ed interviene nei 3 anni successivi alla stipula del contratto iniziale.
- DI DISPORRE che il nuovo contratto con l'operatore economico, sarà stipulato mediante scrittura privata, in forma elettronica in conformità allo schema di contratto approvato con la determina di indizione.
- DI PREVEDERE che l'avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività amministrative, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito aziendale profilo “amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.
- DI INDIVIDUARE, coerentemente con la determina 751/ASURDG/2017, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il dott. Massimo Palazzo, in qualità di Direttore Medico del Presidio Unico Ospedaliero dell'Area Vasta n. 3 di Macerata.
- DI DARE ATTO che la spesa prevista per il contratto triennale, , presumibilmente dal 01/12/2017, pari ad € 524.088,00 + IVA (22%) per un totale di € 639.387,36 (IVA inclusa), sarà imputata al conto economico 05.09.01.01.15 – Servizio di Vigilanza come segue:
  - la quota del mese di Dicembre 2017 quantificata in € 23.882,53 + IVA (€ 29.136,69 Iva 22% inclusa) sull'autorizzazione AV3 PROVV n. 16 sub 1/2017;

- la parte residua pari ad € 500.205,47 + IVA (€ 610.250,67 Iva 22% inclusa) sarà coerente ed economicamente compatibile con i budget che verranno assegnati nei successivi esercizi di bilancio 2018-2019-2020.
8. **PRENDERE ATTO** che con determina 644/ASURDG del 31/10/2017 il Direttore Generale dell'ASUR ai punti 3, 4 e 5 del dispositivo ha disposto di:
- *“Dare atto che le procedure relative alle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GURI n.32 del 09/02/2016 devono necessariamente essere espletate dal soggetto aggregatore regionale – SUAM, come peraltro previsto dalla DGRM n. 468 del 9 maggio 2016;*
  - *Dare atto che, in relazione a tali categorie merceologiche, l'ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, dai commi 548 a 550, della L. 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute prot. 20518 del 19.02.2016;*
  - *Delegare ai Direttori di Area Vasta, ai sensi di quanto previsto dall'art.8 bis, comma 5 della L. n. 13/2003 e s.m.i., l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste nel DPCM 24 dicembre 2015, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore e nel rispetto della normativa sopra indicata;”.*
9. **DI DARE ATTO**, rispettivamente, che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento dell'appalto in argomento, e della ulteriore circostanza secondo cui è in programmazione una procedura di gara da realizzarsi da parte del citato Soggetto Aggregatore.
10. **DI STABILIRE**, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che l'affidamento di cui al presente provvedimento si intende comunque adottato per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A. mediante apposita clausola di autotutela che consente di recedere prontamente dal contratto qualora siano resi disponibili nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A. o del Soggetto Aggregatore idonei strumenti di acquisizione.
11. **DI DARE ATTO** che il presente atto:
- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informativo, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013;
  - non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 così come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013;
  - ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “aggiudicazione definitiva”.
12. **DI TRASMETTERE** il presente atto:
- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii;
  - al Servizio Controllo di Gestione presso l'Area Vasta 3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge;
  - al Responsabile Unico del Procedimento dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, al Servizio Contabilità e Bilancio ed al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile Unico del procedimento  
Dott. Massimiliano Carpineti

**IL DIRIGENTE U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA**

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti.

IL DIRETTORE U.O.C. Acquisti e Logistica  
Dott.ssa Zelinda Giannini

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato